

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore Tecnico - Amministrativo Provinciale - Salerno - **Decreto dirigenziale n. 3 del 7 gennaio 2010 – Regg. CE 852, 853, 854 del 29 aprile 2004 Sez. I Reg. CE 853 -Stabilimento carni ungulati domestici-Mattatoio Comunale di Sant'Arsenio Sant'Arsenio SA - Assegnazione approval number Y7E5V.**

Il Dirigente del Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Salerno

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02, nonché della dichiarazione di regolarità compiuta dal Dirigente del Servizio medesimo;

ACQUISITA al prot. 1094391 del 17/12/2009 la nota prot. 2542/SV/09 di pari data con la quale l'Unità Operativa Veterinaria del Distretto Sanitario n. 113 ha trasmesso l'istanza e relativa documentazione prodotta dal Sindaco del Comune di Sant'Arsenio (sede Comune: Piazza Domenico Pica) in qualità di rappresentante legale del Mattatoio Comunale di Sant'Arsenio;

VISTA l'istanza sottoscritta dal Sindaco pro tempore Pica Nicola nato a Polla (SA) il 25/10/1966. intesa ad ottenere il riconoscimento dello stabilimento sito in Sant'Arsenio (SA) alla località Difesa per esercitare l'attività di macellazione carni di bovino, ovino, caprino, suino, equino, compresa nella sezione I del Reg. CE 853/2004;

VISTI:

- i Regolamenti CE 852, 853, 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in applicazione dal 1° gennaio 2006, ed in particolare la Sezione I del Reg. CE 853/2004;
- la deliberazione di G.R.C. n.795 del 16 giugno 2006 con la quale sono state approvate le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4 , paragrafo 2, allegato III, del Regolamento CE 853/2004;
- la deliberazione di G.R.C. n.1838 del 20 novembre 2008 con la quale sono state apportate, in materia di sicurezza alimentare, modifiche alle succitate procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal regolamento (CE) n.853/2004;
- il Regolamento CE n. 2076 della commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti CE n. 853/2004 e n. 882/2004 e che modifica i regolamenti CE 853/2004 e n. 854/2004;
- il decreto n. 65 del 28/05/2009 A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria Settore n. 2 ad oggetto: deroga specifica e disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione che stabilisce, tra l'altro che il limite massimo di UGB per le quali è consentita la macellazione deve fare riferimento a quello per cui l'impianto era stato precedentemente autorizzato e deve essere indicato nel decreto di riconoscimento;

VISTO in particolare il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del Reg. CE 2076/2005 secondo il quale gli stabilimenti che sono stati autorizzati a immettere i prodotti alimentari di origine animale sul loro mercato nazionale possono continuare tale attività fino al 31 dicembre 2009, termine ultimo del periodo transitorio;

VISTA la nota del Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria prot. 21438 del 09/01/2007 che, richiamando i regolamenti comunitari summenzionati nella parte attinente alla deroga concessa per un periodo limitato agli stabilimenti a capacità limitata, (nel caso di specie autorizzati a suo tempo ai sensi dell'art. 5 ex D.Lgs. n. 286/1994) precisa che i titolari degli stessi devono presentare domanda di riconoscimento con le regole stabilite con la deliberazione di G.R.C. n. 795/2006 in quanto, in caso contrario, cesserebbero di operare a partire dal 1° gennaio 2010;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza ed, a titolo esemplificativo:

- il verbale redatto in occasione del sopralluogo effettuato in data 16 dicembre 2009, dai veterinari ispettori dell'ASL Salerno ex SA/3 col quale, avendo constatato l'effettuazione dei lavori prescritti, si esprime parere favorevole al riconoscimento dello stabilimento di cui trattasi, ai sensi del Reg. CE 852/2004 ed 853/2004 con la deroga specifica alle disposizioni generali per gli stabilimenti di

macellazione di cui al decreto dirigenziale A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria n. 65 del 28/05/2009 - Settore 2 precisando che detto macello a capacità limitata è autorizzato **per numero 2000 (duemila) U.G.B. annui con il limite di 40 (quaranta) U.G.B. settimanali**;

- la nota prot. 8182 del 16 dicembre 2009 sottoscritta dal responsabile dell'U.T.C. del Comune di Sant'Arsenio riportante i dati del mattatoio comunale che di seguito si riportano:
 - cod. Istat Macello Pubblico MO65112950;
 - N. ric. 129M01SA;
 - codice fiscale del Comune 8300221 065 2
 - partita IVA del Comune: 0070189 065 9 ;
- il certificato rilasciato dal Comune di Sant'Arsenio prot. 4131 del 25 giugno 2009 concernente la conformità urbanistica ed edilizia per l'edificio destinato a Mattatoio Pubblico ai sensi dell'art. 16 della legge 179/92;
- il certificato di potabilità dell'acqua utilizzata nello stabilimento di cui trattasi rilasciato dall' Unità Operativa Prevenzione Collettiva e Prevenzione Luoghi di Lavoro del Distretto Sanitario Polla Sala Consilina prot. 2804/UOPAVL/2009 del 21/10/2009;
- la ricevuta del versamento di € 1032,91 effettuato in data 26/06/2009 sul c/c 21965181 intestato a Regione Campania;
- la nota dell'ASL Salerno ex SA/3 prot. 13588 datata 12/11/2009 concernente la designazione del Veterinario Ufficiale dello stabilimento;

PRESO ATTO del decreto dell'A.G.C. n. 5 Settore n. 8 Ecologia n. 279 dell' 11/12/2009 con il quale al Comune di Sant'Arsenio è stata concessa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs.152/2006 per l'impianto sito in Via Strada Provinciale loc. Difesa;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 3 del Reg. CE 854/2004 che prevede che ad ogni stabilimento deve essere attribuito un solo numero di riconoscimento;

VISTA la nota prot. 1126548 del 30/12/2009 con la quale il Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria ha comunicato che l'approval number unico assegnato allo stabilimento della Ditta di cui trattasi è Y7E5V;

RITENUTO sulla base di tutta la documentazione allegata, acquisita agli atti del Servizio 02 di questo Settore in primis il parere favorevole dell'ASL di Salerno ex SA/3 , di dover procedere al riconoscimento dello stabilimento con l'approval number Y7E5V;

■ **DECRETA**

per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente riportate e confermate:

- **di riconoscere**, ai sensi dell'art.3, p.1, lett.a) del Reg. CE 854/2004 con l'approval number **Y7E5V** lo stabilimento della Ditta Mattatoio Comunale di Sant'Arsenio – Loc. Difesa sito nel medesimo Comune di Sant'Arsenio, per esercitare l'attività di *macello di carni di bovino, ovino, caprino, suino, equino*, afferente alla sezione I del Reg. CE 853/2004 con la capacità limitata della precedente autorizzazione 2000 (duemila) U.G.B. annui con un limite di 40 (quaranta) U.G.B. settimanali, in conformità alle disposizioni del decreto n. 65 del 28/05/2009 A.G.C. 20 Settore 2;
- di fare carico al legale rappresentante dello stabilimento di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture dell'impianto, all'attività svolta ed a ogni altro requisito prodromico all'adozione del presente decreto dirigenziale;
- di inviare copia del presente atto al BURC per la pubblicazione e, per quanto di competenza, al Dipartimento Prevenzione Servizio Veterinario della A.S.L ex SA/3 al

Sindaco del Comune di Sant'Arsenio (SA) al Settore Veterinario Regionale n. 2 dell'A.G.C. n. 20 – Assistenza Sanitaria, al Settore n. 4 Finanze e Tributi dell'A.G.C. n. 8 e al Settore Ecologia di Salerno n. 8 dell'A.G.C. n. 5.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Francesco Crisci